



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

del 3 luglio 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE IMU ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addi tre del mese di luglio alle ore 21.25 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO		X
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI	X	
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) VAGNONI NAZZARENO	X	

	Presente	Assente
8) IANNONE SANDRO	X	
9) OLIVIERI PAOLA	X	
10) DI SABATINO ENRICO		X
11) COLONNELLI RICCARDO		X
12) CECCHINI GRAZIELLA		X
13) BERNARDINI GIAMMARCO		X

Assegnati n.13

In carica n. 13

Presenti n. 8

Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), il Segretario Comunale **Dott. LUCA DI EUGENIO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito ,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali è istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015.

PREMESSO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO, in tal senso ,quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il precedente Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale N 301 del 30/12/2014, con il quale il termine per la delibera di bilancio di previsione, da parte degli enti, per il 2015, è stato prorogato al 31/03/2015, ulteriormente differito al 31 maggio 2015 con decreto ministeriale del 16 marzo 2015 ed in ultimo il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015.

SPECIFICATO, che la Legge di stabilità anno 2015 - n 190 del 23/12/2014 - conferma le stesse regole della Legge di stabilità 2014: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, (esclusi gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9) :
- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture del 22 aprile del 2008 pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- A un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e, da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio del 2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- la previsione della aliquota agevolata, ridotta, riferita ad unità immobiliari, concesse in comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado, in linea retta, (comodato scritto anche se non registrato) a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora;
- la previsione di aliquota agevolata e relativa detrazione di 200,00 € per gli IACP e gli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP.
- la previsione di aliquota agevolata per fabbricati posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, senza detrazione e senza considerare le pertinenze, a condizione che non risulti locata
- la previsione di aliquota ridotta, con detrazione di €200,00 per unità immobiliare e pertinenze relative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stessa non risultino locate.
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

- A decorrere dal 2014 l'esenzione dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dell'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, così come previsto dal comma 9 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e introdotto dal decreto Legge 102 del 31 agosto 2013 convertito con Legge 124 del 28 ottobre 2013. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui precedentemente detto, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

- Secondo quanto stabilito dall' articolo 1 comma 708 della Legge di stabilità 147/2013, l'esclusione dell'imposta per i fabbricati rurali strumentali: infatti a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 13 comma 8 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il testo del comma 8 richiama i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 e i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011; Carattere di ruralità è attribuito quindi ".....alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile....." così come agli immobili di categoria diversa da D/10, utilizzati come strumentali all'attività agricola, che hanno acquisito, l'annotazione negli atti catastali della sussistenza della ruralità, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 bis del Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011

SOSTENUTO , che, per quanto non espressamente previsto, in vigore o in contrasto con la normativa attuale, col vigente regolamento imu approvato con delibera di C.C n.15 del 21/05/2014, e con la definizione delle aliquote anno 2014 n. 16 del 21/05/2014 si applica :

1) l'art. 9 bis comma 1 del decreto legge n. 47 del 2014 che modifica l'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, e che ha disposto, a partire dall'anno 2015, l'equiparazione all'abitazione principale, per una sola unità immobiliare, posseduta da cittadini non residenti nel territorio dello stato, e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2) il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 che ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni montani, stabilendo, in particolare che sono esenti:

a) i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'ISTAT, all'indirizzo: <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";

b) i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco;

- inoltre, il medesimo Decreto, all' art. 2 co. 3, specifica che l'esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un'altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali o concessi a loro in affitto, sono esenti da Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014).

- il Decreto Legge 24 Gennaio 2015, n°4 in cui viene stabilito che: "A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. (...) I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015: questa scadenza è stata ulteriormente prorogata al 31 marzo 2015 nel passaggio al senato del disegno di conversione di legge del dl 4/2015, che prevede anche una detrazione di 200 euro per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali operanti in comuni collinari svantaggiati, ossia quelli che erano esenti in base ai criteri stabiliti nella circolare n. 9 del 1993 e che invece sono considerati «non montani» dalla normativa vigente. Inoltre, è stata confermata l'esenzione per i terreni agro-silvopastorali a proprietà indivisa

ACCERTATO che il Comune di Colonnella è stato riclassificato come comune **NON MONTANO** e, per l'effetto, i terreni agricoli ricompresi nel territorio risultano assoggettati all'IMU, con eccezione per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, o ad essi concessi in comodato o in affitto.

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dei D.L. 6/12/2011, n°201, D.M. 28/11/2014, e D.L. 24/1/2015, n°4, poiché nei termini di approvazione del Bilancio di previsione 2014 non è stata stabilita un'apposita aliquota ai fini IMU da applicarsi ai terreni agricoli assoggettabili all'imposta, trova applicazione l'aliquota

di base fissata dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nella misura del 7,6%, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote;

ACCLARATO, che con Delibera Consiliare n 16 del 24/05/2014 si è proceduto ad approvare le aliquote per l'applicazione del tributo Imposta Municipale Unica, anno 2014 in applicazione di quanto previsto dalla legge 27/dicembre/2013 n. 147.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere alla conferma delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2015 ha confermato le ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno confermare, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, Regolamento IMU approvato con Delibera n. 15 del 21/05/2014, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con delibera n 11 del 21/ 05 /2014, e dei rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio_ comunale del 13 del 21/05/2014

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali.

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale.

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei settori, ai sensi dell'art. 49 del D. legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con voti favorevoli unanimi n. 8, contrari n. 0, astenti n. 0 legalmente espressi.

DELIBERA

1)DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90

2)DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe, anno 2014, in relazione all'Imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ordinaria	8,8 per mille
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e IACP.	4,0 per mille con detrazione di 200.00 €
Aliquota comodato uso gratuito	5,0 per mille
Aliquota fabbricati non locati di residenti AIRE (senza detrazione e senza pertinenze)	4,0 per mille **
Aliquota fabbricati non locati di residenti in casa di cura (compresa detrazione e pertinenze)	4,0 per mille con detrazione 200,00
Aliquota terreni agricoli	7,6 per mille

3)DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze Si considerano abitazione principale ai fini della detrazione di euro 200,00 anche le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

-4)DI PREVEDERE L'ESENZIONE:

- 1- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- 2- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture del 22 aprile del 2008 pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- 3- Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- 4- A un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e, da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio del 2000 n. 139 dal

personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

5- a un'unica unità immobiliare e delle pertinenze dello stesso nei limiti indicati dall'art. 13 comma 2 del D.l. 201 del 2011, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che **non risulti locata o data in comodato d'uso**, da cittadini italiani non residenti nello stato, **iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Un 'eccezione è rappresentata dalle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1 A/8 A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e comma 13 dell' ART 13 del D.L. n. 201 del 2011. A riguardo va precisato che il cittadino AIRE deve essere iscritto AIRE e non anche che l'immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione AIRE, e che il trattamento pensionistico di cui godono gli AIRE nei rispettivi paesi di residenza debba essere identificato in pensioni in convenzione internazionale nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata nel paese estero di residenza, e pensioni autonome italiane e pensioni estere**

5)DI CONFERMARE:

- la previsione della aliquota agevolata, ridotta, riferita ad unità immobiliari, concesse in comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado, in linea retta, (comodato scritto anche se non registrato) a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora;
- la previsione di aliquota agevolata e relativa detrazione di 200,00 € per gli IACP e gli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP.
- la previsione di aliquota agevolata per fabbricati posseduti da cittadini italiani non pensionati, non residenti nel territorio dello stato, AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, senza detrazione e senza considerare le pertinenze, a condizione che non risulti locata
- la previsione di aliquota ridotta, con detrazione di €200,00 per unità immobiliare e pertinenze relative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stessa non risultino locate.
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

- a decorrere dal 2014, l'esenzione dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dell'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, così come previsto dal comma 9 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e introdotto dal decreto Legge 102 del 31 agosto 2013 convertito con Legge 124 del 28 ottobre 2013. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui precedentemente detto, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

- secondo quanto stabilito dall' articolo 1 comma 708 della Legge di stabilità 147/2013, l'esclusione dell'imposta per i fabbricati rurali strumentali: infatti a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 13 comma 8 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il testo del comma 8 richiama i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 e i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011; Carattere di ruralità è attribuito quindi ".....alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile....." così come agli immobili di categoria diversa da D/10, utilizzati come strumentali all'attività agricola, che hanno acquisito, l'annotazione negli atti catastali della sussistenza della ruralità, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 bis del Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Per quanto non previsto si rimanda al regolamento in vigore e alla norma generale, dando atto che quanto previsto nel Regolamento approvato con atto n.15 del 21 maggio 2014 in contrasto con le norme successive si intende abrogato;

6)DI INCARICARE l'ufficio tributi-entrate, di provvedere alla pubblicità dell'atto nelle norme di legge;

7)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione favorevoli n.8 unanimi legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000.

PARERE di regolarità tecnica
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò



PARERE di regolarità contabile
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole


~~Fatti salvi i provvedimenti sul redigendo bilancio di previsione 2015~~

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GEOM. LEONARDO POLLASTRELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCA DI EUGENIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella dal 24/04/2015 al 08/08/2015 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.



IL RESPONSABILE DI AREA
Dott LUCA DI EUGENIO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ,ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000



IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
Dott LUCA DI EUGENIO